



CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Mod. 03/16

rev. 01 del 10/05/2016

pag. 1 di 7

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 CIG: 7791337EAD CUP: C17H17001000004

INDICE

ART. 1 DEFINIZIONI	PAG. 1
ART. 2 PREMESSE	PAG. 2
ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO	PAG. 2
ART. 4 IMPORTO DEL SUBAPPALTO	PAG. 2
ART. 5 CONSEGNA DEI LAVORI	PAG. 2
ART. 6 RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI	PAG. 2
ART. 7 SORVEGLIANZA DEI LAVORI	PAG. 3
ART. 8 PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE	PAG. 3
ART. 9 TEMPI DI ESECUZIONE	PAG. 3
ART. 10 PAGAMENTI	PAG. 3
ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 3
ART. 12 ALIQUOTA IVA	PAG. 4
ART. 13 VERIFICA DEI LAVORI E PAGAMENTO DEI SALDI	PAG. 4
ART. 14 SOSPENSIONE DEI LAVORI	PAG. 4
ART. 15 VARIAZIONE DEI LAVORI	PAG. 4
ART. 16 REVISIONE DEI PREZZI	PAG. 4
ART. 17 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE	PAG. 4
ART. 18 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG. 5
ART. 19 GARANZIA DELLE OPERE E DELLE FORNITURE	PAG. 5
ART. 20 CUSTODIA DEL CANTIERE	PAG. 6
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 6
ART. 22 OBBLIGHI DI RILASCIO DEL CANTIERE	PAG. 6
ART. 23 DANNI	PAG. 6
ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI DI SUBAPPALTO E DEL CREDITO	PAG. 6
ART. 25 CORRESPONSABILITA' DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE	PAG. 6
ART. 26 ARBITRATO	PAG. 6
ART. 27 FORO COMPETENTE	PAG. 7
ART. 28 NORME DI RINVIO	PAG. 7
ART. 29 SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 7

ART.1 – DEFINIZIONI

Tra l'impresa **ROFFIA SRL** d'ora in poi denominata **subappaltante**, con sede in MARCARIA (MN) via BARZELLE, 1/1 CAP 46010 n. cod. fisc./P. IVA 01411770207, in persona del suo Legale Rappresentante Signor ROBERTO ROFFIA nato a MANTOVA il 15/11/1980 e residente in MARCARIA (MN) CAP 46010 – Via BARZELLE, 4/BIS2
e

L'IMPRESA **Andreis Segnaletica Stradale Srl** d'ora in poi denominata **subappaltatrice**, con sede in con sede legale in Padenghe sul Garda (BS) Via dell'Artigianato n. 15 - Cod.Fisc. n. 01110750179, P.IV A n. 00602560989, telefono 030/9907548, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 25 gennaio 2000 n. 34 ed iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia con il n. 00602560989 intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL

Sede di Brescia

34103363/54,

06222680/41,

091645768

cod. azienda 3824721/76

INPS	Sede di Brescia	1505621789, 1512849192;
EDIL CASSA	Sede di Brescia	n. 9833

in persona del suo Legale rappresentante Sig. Andreis Ennio nato a Soiano del Lago (BS), il 20/05/1950 residente a Padenghe sul Garda (BS) Via Monte, 66 Cod. Fisc. **NDRNNE50E20I782B**

ART. 2 - PREMESSE

- a) L'impresa subappaltante ha sottoscritto un contratto d'appalto con il **Comune di Valeggio sul Mincio** con sede in Piazza Carlo Alberto, 48 cap 37067 per l'importo di € 191.371,04 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2018 CUP: C17H17001000004 CIG: 7791337EAD;
- b) L'impresa subappaltatrice, specializzata nell'esecuzione di lavori di segnaletica stradale, è dotata di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- c) Il subappaltatore dichiara che tutti i mezzi utilizzati in cantiere sono muniti di regolare certificato di conformità. Se previsto l'uso di quadro elettrico, anch'esso dovrà essere corredato dal certificato di conformità per il quale si fa espresso divieto di allacciamento a preesistenti quadri elettrici presenti nello stesso cantiere.
- d) L'impresa subappaltatrice, esaminato il progetto e tutti gli altri annessi, dichiara di assumere i lavori come di seguito specificati ed alle condizioni contenute nel presente contratto;
- e) Non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice nessuno dei divieti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- f) Non sussistono, ai sensi dell'art. 18 comma 9. della L. 55/90 come modificato dall'art. **34 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni**, tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del cod. civ.;
- g) Non sussiste nei confronti della subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 31/05/1965 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 55 del 19/09/1990 e sm.i.;
- h) L'impresa subappaltante ha indicato all'atto dell'offerta le opere oggetto del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto;
- i) Il presente contratto s'intende assoggettato a tutte le prescrizioni di cui al contratto principale e relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché al progetto della Stazione Appaltante che l'impresa subappaltatrice dichiara di ben conoscere ed accettare;
- j) Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto;
- k) Tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della L.1369/60, della L. 300/70, della L. 646/82 e della L. 55/90;

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni

LAVORAZIONE	CATEGORIA secondo allegato A D.P.R. 207/2010	IMPORTO SUBAPPALTATO
Posa segnaletica orizzontale	OS10	€ 6.000,00

Le opere relative dovranno essere realizzate in conformità con quanto contenuto nel C.S.A., Elenco Prezzi Unitari, disegni di progetto e ogni altro documento che vincola l'impresa subappaltante nei confronti della stazione appaltante.

ART. 4 – IMPORTO DEL SUBAPPALTO

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato "a misura" in € 6.000,00 (euro seimila/00) comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 300,00 (trecento/00).

L'importo del contratto potrà variare in più o meno in relazione alle esigenze esecutive e ai vincoli contrattuali, senza che ciò possa costituire motivo per l'impresa subappaltatrice di richiedere indennizzi o compensi di nessun genere anche in deroga all'art. 1660 del c.cc..

Nel corrispettivo pattuito sono compresi tutti i maggiori oneri che si rendessero necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto. Inoltre s'intendono compensati nel prezzo i seguenti oneri:

il collaudo dei lavori in base alle modalità della D.L.;

La presenza di un tecnico al quale verrà affidata la responsabilità delle lavorazioni.

La manutenzione delle opere oggetto del presente contratto sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere.

I prezzi del subappalto non presentano un ribasso superiore al 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 5 – CONSEGNA DEI LAVORI

Qualora entro giorni 5 dalla consegna l'impresa subappaltatrice non abbia comunicato per iscritto all'impresa subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità dell'esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

ART. 6 – RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI

L'impresa subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa.

ART. 7 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del Direttore di cantiere.

Riconosce altresì il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa subappaltante, sia in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1662 del cod. civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 8 – PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

L'impresa subappaltatrice nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Sig. Andreis Ennio. L'impresa subappaltatrice nomina altresì, il sig. Andreis Ennio in qualità di RSPP come responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza.

ART. 9 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è di giorni **105 (dicesi centocinque)** naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna degli stessi da parte della Stazione Appaltante.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, rispetto al termine stabilito dal presente contratto, ovvero al nuovo maggiore termine eventualmente concordato tra le parti e sempreché il ritardo sia imputabile all'impresa subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo negli stati di avanzamento anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità pari a quella applicata dal Committente principale alla subappaltante.

ART. 10 – PAGAMENTI

Il comune di Valeggio sul Mincio provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore del solo importo netto, esclusa IVA, delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti di cui all'art. 4 del presente contratto di subappalto.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Subappaltante e subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti in ottemperanza all' art. 3 L.136/2010.

ARTICOLO -1

A tal fine l'impresa subappaltatrice dichiara che il proprio conto corrente dedicato alla commessa in oggetto e' il seguente:

BANCA	FILIALE	IBAN
Banca Credito Cooperativo del Garda	Padenghe sul Garda	IT771086765488000000110827

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Andreis Ennio	Soiano del Lago (BS)	20.5.1950	NDRNNE50E20I1782B
Coghi Manuela Franca	Desenzano del Garda (BS)	26.3.1962	CGHMLF62C66D284N

Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. S'impegna inoltre a effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti il CIG o CUP comunicati. L'impresa subappaltatrice non potrà pretendere il pagamento dei lavori senza avere prima dato prova, all'impresa subappaltante, dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria in vigore, nonché dell'esatto adempimento al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, contributi in favore degli enti previdenziali e assicurativi, inclusa la cassa edile riferiti ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

ART. 12 – ALIQUOTA IVA

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono soggette, per espressa e concorde valutazione delle parti contraenti, alla applicazione della nuova disciplina di legge denominata **Inversione Contabile / Reverse Charge** introdotta dall'Art. 35, commi 5 e 6, D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, dall' Art. 1, commi 44 e 45. Legge n. 296/2006 e dalla Circolare Agenzia Entrate 29/12/2006 n. 37/E.

Per effetto di quanto detto, la subappaltatrice emetterà le fatture relative alle prestazioni eseguite senza addebito dell'imposta (ossia senza applicazione IVA).

ART. 13 – VERIFICA DEI LAVORI E PAGAMENTO DEI SALDI

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, ai sensi dall'art. 1662 del cod. civ., la verifica finale dei lavori verrà eseguita nei termini e nei modi dettati dalla committente principale.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto all'impresa subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 14 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'impresa subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che le venissero ordinate dall'impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere.

Resta impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltatrice ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 15 – VARIAZIONE DEI LAVORI

L'impresa subappaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'impresa subappaltante.

L'impresa subappaltatrice s'impegna ad eseguire eventuali modifiche al progetto che si renderanno necessarie per l'esecuzione dell'opera, su richiesta del committente.

ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

Le parti rinunciano alla revisione dei prezzi, in deroga agli artt. 1467 e 1664 comma 1. del cod. civ.

ART. 17 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Ferma restando in ogni caso l'organizzazione aziendale necessaria per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, l'impresa subappaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese alle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori. L'impresa subappaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà inoltre provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Infine, l'impresa subappaltatrice assume espresso impegno:

- A. di rendere tempestivamente edotta l'impresa di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto di attestazione SOA, ovvero nei requisiti soggettivi del titolare, richiesti dalle vigenti leggi al fine dell'attestazione SOA, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/65, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/90 e succ. mod.;
- B. di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia in cui hanno luogo i lavori tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti dei due Organismi anzidetti;
- C. di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia in cui hanno luogo i lavori e dalle altre norme da essi richiamate;
- D. di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- E. di predisporre e mettere a disposizione dell'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'impresa subappaltatrice accetta anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte dell'impresa subappaltante e assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;
- F. di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
- G. di trasmettere all'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. L'impresa subappaltatrice si obbliga altresì a trasmettere periodicamente all'impresa subappaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- H. a richiesta dell'impresa subappaltante ovvero del committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, alla Cassa edile e all'Ente scuola, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- I. Di accettare tutte le condizioni generali e particolari, esistenti e future, che intercorreranno fra l'affidante e l'ente appaltante, anche in merito alle richieste dal bando di gara, capitolato generale e speciale;
- J. Verificare tempestivamente l'esistenza dei sottoservizi, comunicando agli stessi concessionari i propri dati;
- K. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
- L. di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- M. di prestare ogni migliore collaborazione al fine di fare acquisire all'impresa subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente principale. L'impresa subappaltatrice si impegna pertanto ad esibire, entro i termini previsti, agli Enti preposti all'accertamento la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del presente articolo;
- N. ad adeguarsi al Sistema Qualità dell'Impresa Subappaltante ovvero nel caso la Subappaltatrice fosse in possesso di un proprio Sistema di Qualità certificato lo deve sottoporre preventivamente all'accettazione da parte del Responsabile Assicurazione Qualità della Subappaltante. In ogni caso è fatto obbligo alla Subappaltatrice di produrre alla Subappaltante i documenti di registrazione dei controlli effettuati in fase di costruzione.
- O. Di manlevare in toto l'affidante dalle responsabilità civili e penali in qualsiasi ordine e grado nei confronti di qualsiasi soggetto, nascenti dalla gestione della presente commessa.

Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, che comunque potessero far capo all'impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

ART. 18 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'impresa subappaltatrice dovrà curare di sua iniziativa l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, in base alle vigenti norme di legge.

L'impresa subappaltatrice dovrà altresì esaminare, prima del loro impiego, tutti i materiali eventualmente messi a disposizione dell'impresa subappaltante per l'attuazione di opere provvisorie e di apprestamenti antinfortunistici in genere e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa la qualità dei materiali stessi, le modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1. lettera b) del D.Lgs. 626/94 l'impresa subappaltante informa l'impresa subappaltatrice che nel cantiere in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto del presente contratto sussistono le possibili situazioni di rischio di seguito elencate (**non sono i rischi delle attività specifiche**):

- caduta in piano (scivolamento, inciampo, perdita di equilibrio per piccoli dislivelli) per la discontinuità del terreno e della superficie di percorrenza, per la possibile esistenza di avvallamenti o buche e di ostacoli in rilievo;
- caduta nella percorrenza di passerelle o andatoie;
- caduta durante l'uso di scale a pioli;
- caduta da scarpate e cigli di scavi;
- proiezione di frammenti, scaglie, schegge, schizzi, faville e simili;
- possibile presenza di polvere (inspirazione, penetrazione negli occhi);
- investimento, schiacciamento da parte di mezzi d'opera e di automezzi;
- investimento da parte di materiali stoccati o durante la loro movimentazione;
- elettrocuzione (passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano);
- esposizione ad agenti chimici (solventi, collanti e simili), ad inquinamenti aeriformi (fumi, vapori e simili) e ad agenti fisici (rumore e vibrazioni);
- urto della testa o di altre parti del corpo contro elementi in sospensione;
- caduta dall'alto delle persone;
- caduta dall'alto di materiali ed attrezzi.

A fronte di detti rischi, che - nuovamente si ripete - sono relativi all'ambiente e non alle specifiche attività, le misure di prevenzione che vengono adottate sono le seguenti:

- nel limite del possibile le superfici di percorrenza dei percorsi definitivi vengono tenute libere da ostacoli, regolari, con eventuali avvallamenti o buche segnalate o coperte o recinte con parapetti. Gli addetti devono fare uso di adeguate calzature di sicurezza e, in presenza di percorsi definiti, devono seguirli e non deviare a loro piacimento, anche se ciò dovesse allungare il percorso stesso;
- le passerelle e le andatoie devono essere munite di regolari parapetti e tavola ferma-piede ed avere larghezza non minore di cm. 60, per il passaggio di sole persone; la pendenza delle andatoie, munite di listelli antisdrucchiolanti, non deve superare il cinquanta per cento;
- le scale a pioli devono essere munite di dispositivi antisdrucchiolanti alla base dei montanti, durante l'uso devono essere vincolate, i montanti devono superare di almeno un metro il piano d'arrivo e, se necessario, devono essere opportunamente sovrastanti per ridurre l'inflessione. E' vietato l'uso di scale costruite in cantiere, costituite da listelli inchiodati ai montanti;
- attorno agli scavi devono essere costituiti regolari parapetti presso ciglio ovvero, in arretrato rispetto al ciglio, predisposte barriere, se nel caso integrate da segnaletica di avvertimento;
- nell'esecuzione di lavorazioni che possono produrre proiezioni di ogni tipo, come sopra elencato, devono essere adottati schermi, segregazioni, sbarramenti integrati, se necessario, da segnaletica adatta;
- la formazione di polvere può essere generata dal transito di mezzi o da lavorazioni. Per contenerla, si deve procedere all'adozione di modalità operative che ne riducano l'emissione, all'aspirazione nei casi che lo richiedono e, per evitare danni, all'uso di adeguate mascherine;
- i mezzi d'opera devono svolgere la propria attività in zone prive di persone nel raggio d'azione dei mezzi stessi, con adeguate segnalazioni. Per quanto attiene i mezzi di trasporto e movimentazione, è stabilito limite di velocità in tutto il cantiere e le vie di transito sono di larghezza sufficiente per consentire il contemporaneo passaggio di persone e mezzi;
- l'altezza delle cataste di materiali deve essere mantenuta entro limiti che ne assicurino la stabilità, anche sotto l'azione del vento, e la loro collocazione deve essere scelta in modo che non costituisca intralcio al transito dei mezzi. Se ciò non fosse evitabile, devono essere apposte vistose segnalazioni;
- i quadri elettrici di distribuzione ad uso delle varie aziende sono rispondenti alla norma CEI 17-13/4 ovvero, se conformi alla norma CEI 17-13/1, possiedono i requisiti che ne consentano l'uso. A valle del punto di prelievo, le singole aziende sono responsabili di quanto da loro installato. Comunque, devono evitare attraversamenti di passaggi con i propri cavi e se ciò non fosse evitabile devono provvedere ad adeguata segnalazione o protezione. Si ricorda che i cavi flessibili devono essere del tipo H07 RN-F o di tipo equivalente;
- lavorazioni o attività che prevedono l'uso di prodotti chimici ovvero che possono generare esalazioni o formazioni di fumi o vapori pericolosi, devono essere eseguite in zone segregate o almeno segnalate, affinché persone estranee al processo non siano esposte ad agenti dannosi.

Per quanto attiene l'agente rumore, ad ogni azienda vengono comunicati i valori dei livelli desunti dai rapporti di valutazione o dalle dichiarazioni delle altre aziende, affinché possa tenerne conto nella preparazione del proprio rapporto di valutazione;

- l'uso del casco protettivo è obbligatorio in tutta l'area del cantiere, così come quello di calzature di sicurezza adatte al tipo di lavorazione;
- i passaggi sopraelevati, i ponteggi, quando siano di uso comune, i luoghi di lavoro in quota, se destinati a molteplici lavorazioni e, quindi, definibili "ambiente" in generale, devono essere protetti con parapetti o sbarramenti verso il vuoto;
- le zone di lavoro ove si svolgono operazioni che possono dar luogo a caduta di oggetti dall'alto devono essere opportunamente segregate.

I luoghi di passaggio obbligati ubicati nel raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o presso ponteggi devono essere protetti superiormente con solidi impalcati posti a non più di tre metri d'altezza.

L'impresa subappaltatrice, mentre dichiara di avere preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze, ad essa facenti capo, saranno chiamate a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti dei D.P.R. 547/55 e 164/56 e delle altre leggi vigenti in materia, manleva sia l'ente appaltante sia l'impresa subappaltante da qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i dipendenti di essa impresa subappaltatrice, nonché dai danni che, per causa o colpa di detti dipendenti, potessero comunque derivare ai terzi.

ART. 19 – GARANZIA DELLE OPERE E DELLE FORNITURE

Il Subappaltatore è da ritenersi garante, in conformità alle vigenti norme del Codice Civile, per ogni difformità, vizio e difetto relativo alle opere eseguite.

Riscontrata una difformità, un vizio o un difetto, il Subappaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sua eliminazione

comprese le eventuali riparazioni a cose danneggiate per causa indotta, nonché risarcire tutti i danni causati. L'Appaltatore avrà la facoltà di provvedere direttamente o di affidare ad altre ditte e persone l'eliminazione di difformità, vizi o difetti anche con soluzioni provvisorie, nel caso di un mancato immediato intervento da parte del Subappaltatore. Potrà altresì trattenere gli importi delle relative spese documentate e motivate da quelli comunque spettanti al Subappaltatore, oppure di emettere fattura al Subappaltatore.

Un tale procedimento non dispensa in qualsiasi maniera il Subappaltatore dalla successiva garanzia in qualsiasi ambito.

Il Subappaltatore garantisce che i beni forniti nell'ambito del subappalto sono nuovi di fabbrica, delle migliori qualità esistenti in commercio, possiedono le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondono alle specifiche tecniche richieste.

Le provviste non accettate dall'Appaltatore, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese del Subappaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Il Subappaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltatore si riserva di far valere in sede di collaudo definitivo.

ART. 20 – CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'impresa subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

L'inosservanza di tale ultima previsione renderà nullo fin dall'origine il presente contratto, impeggiando il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa derivanti dall'eventuale inadempimento dell'impresa subappaltatrice.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere il contratto:

- a) quando l'impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali, o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) quando l'impresa subappaltatrice non adempie gli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché alla Cassa edile e all'Ente scuola, degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissato, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa subappaltatrice.

All'atto della risoluzione, quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'impresa subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'impresa subappaltatrice, nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del contratto.

ART. 22 OBBLIGHI DI RILASCIO DEL CANTIERE

Nei casi di risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa subappaltante, ai sensi degli art. 18 e 19 del presente contratto, ed in ogni altro caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, l'impresa subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

ART. 23 DANNI

L'impresa subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna.

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI DI SUBAPPALTO E DEL CREDITO

L'impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 10. della L. 55/90.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà nullo fin dall'origine, impeggiando il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge, ivi compreso l'art. 18 comma 10. della L. 55/90.

E' vietata la cessione del credito ai sensi dell'art. 1260-1264-1265 C.C.

ART. 25 CORRESPONSABILITA' DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori anche dell'operato dell'impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del committente principale.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, le parti dovessero fare ricorso all'Autorità Giudiziaria al fine di dirimere controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di MANTOVA.

ART. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 1655 e seguenti del cod. civ. e le altre norme di legge.

Le parti richiamano inoltre espressamente i disposti dei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 29 SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale registrazione del presente contratto sarà fatta a cura dell'Impresa Subappaltante in caso d'uso e comunque a carico della parte che ne avrà interesse.

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla documentazione richiesta al Subappaltatore, si informa che tali documenti, contenenti i dati personali dei dipendenti della stessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo.

Resta fermo che il Subappaltatore, in qualità di Titolare dei suddetti dati, ha l'onere di fornire la relativa informativa ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Marcaria (MN), 31/7/2019

L'impresa subappaltante

ROFFIA Srl
46010 Marcara (MN)


ROFFIA SRL
Leg. Rappr. Roberto Roffia

L'impresa subappaltatrice

**ANDREIS SEGNALETICA
STRADALE s.r.l.**


ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL
Leg. Rappr. Andreis Ennio

STADALE 211
ANDREIS SEGNALECA